

A tutte i Prefetti delle Province Lombarde
Loro indirizzi PEC

A tutti i Comuni della Regione Lombardia
Loro indirizzi email

Spett.le ANUSCA
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
PEC segreteria@anusca.legalmail.it

Milano 15/06/2020

Ns. Rif. Prot. 241/PE2020

Oggetto: Autenticazione della firma degli elettori votanti per posta alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia per il quadriennio 2020-2024

Con la presente informiamo che il 16 giugno verranno indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia per il quadriennio 2016-2020.

Gli iscritti hanno facoltà di votare tramite raccomandata postale sulla cui busta deve essere apposta la firma del votante autenticata come previsto all'Art. 3 comma 7 del DPR 8 luglio 2005 n. 169; è presumibile che molti iscritti lombardi si avvarranno di questa facoltà; sono abilitati all'autentica i soggetti indicati all'Art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53, applicando le modalità di autentica indicate all'Art. 30 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Riteniamo opportuno ricordare che **per l'autentica della firma NON va applicata l'imposta di bollo**: ai fini del trattamento tributario, l'autentica è infatti da intendere come beneficiaria delle agevolazioni previste dall'Art.1 Tabella B del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, come ben evidenziato anche dalla Risoluzione del 23/10/2015 n. 91/E dell'Agenzia delle Entrate allegata alla presente.

Riteniamo opportuno anche ricordare che **l'autentica della firma dell'elettore NON può essere resa con l'autocertificazione** prevista ai sensi all'Art. 38 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, come ben evidenziato nella nota del Ministero della Giustizia del 02 settembre 2005 allegata alla presente.

Si confida nella massima collaborazione degli enti in indirizzo per agevolare le operazioni di voto nel rispetto della normativa vigente.

Distinti saluti.

Ordine dei Geologi della Lombardia
Il Presidente
Dr. Geol. Gaetano Butticè



RISOLUZIONE N. 91/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 23/10/2015

OGGETTO: Interpello – Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo dell'autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi degli Ordini professionali.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente:

Quesito

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, da riservare all'autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei geologi, trasmessa mediante lettera raccomandata, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del DPR 8 luglio 2005, n. 169.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Collegio Nazionale dell'Ordine dei Geologi ritiene che l'autentica di firma apposta sulle busta contenente la scheda di votazione sia esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 1 della tabella, annessa al DPR 26

ottobre 1972, n. 642, che esenta in modo assoluto dall'imposta gli "... *atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale*".

L'istante evidenzia, infine, che il Ministero di Giustizia, in risposta a specifici quesiti posti dallo stesso Consiglio nazionale dei geologi e dal Consiglio nazionale dei chimici, ha precisato che i pubblici ufficiali competenti alla legalizzazione della firma sulla busta, che contiene la scheda di voto per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali, sono quelli indicati dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Il DPR 8 luglio 2005, n. 169, recante il "*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali*" all'articolo 3, comma 7, stabilisce che "*E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge...*".

Il Ministero di Giustizia, con riferimento alle votazioni effettuate per le elezioni degli ordini professionali, con nota prot. n. D.G. 10265 del 2 settembre 2005, ha chiarito che la dichiarazione di voto è per sua natura segreta, personale e non delegabile ed è esercitata sempre previo accertamento dell'identità del votante da parte dei componenti il seggio elettorale. Quando il diritto di voto è esercitato per corrispondenza, mediante lettera raccomandata, questa attività di riconoscimento e identificazione del votante non può essere omessa e, dunque, per l'autenticazione deve essere posta in essere un'attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio elettorale.

Proprio in ragione dell'obbligatorietà dell'autenticazione della firma nella votazione inviata per raccomandata, il Ministero di Giustizia ha chiarito che i soggetti legittimati all'autentica sono quelli previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 recante "*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*".

Si tratta dei notai, dei giudici di pace, dei cancellieri e dei collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, dei segretari delle procure della Repubblica, dei presidenti delle province, dei sindaci, degli assessori comunali e provinciali, dei presidenti dei consigli comunali e provinciali, dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dei segretari comunali e provinciali e dei funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Fatte tali premesse, relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, all'autentica di firma, si osserva che l'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli "*Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi*".

In deroga a tale principio, l'articolo 1 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*) esenta, in modo assoluto, dall'imposta di bollo gli "*... atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale*".

A parere della scrivente, nell'ambito applicativo della citata previsione esentativa devono essere ricondotte anche le autentiche di firma effettuate ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in quanto tale disposizione appare volta a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento elettorale.

Si ritiene, pertanto, che anche l'autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi dell'Ordine professionale dei geologi, eseguita ai sensi del citato articolo 14, possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'articolo 1 della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel-39668851 - fax+39668897330

Ufficio III - Libere Professioni

Prot.n. *un - A.G. D.R.G. 02/03/05 - 10265*
pos.2/13.9/Q

Roma, *02-09-05*

Al Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza S. Bernardo n.106
00187 Roma

Al Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna n.40
00193 Roma



Oggetto: risposta a quesiti sull'art.3, commi 1° e 7° del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 recante Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

I Consigli Nazionali degli Ordini in indirizzo hanno prospettato a questo Ufficio la possibilità di ritenere autentica, nei casi di votazione mediante lettera raccomandata, di cui all'art.3 comma 7° del regolamento in oggetto, la sottoscrizione del votante trasmessa, unitamente ad una copia fotostatica di un valido documento d'identità nella busta chiusa e sottoscritta, contenente la scheda elettorale, come sembrerebbe suggerire una "lettura applicata" alla materia elettorale degli ordini professionali dell'art. 38, 3° comma richiamato dall'art.21, del D.P.R. n.445 del 28 luglio 2000 in materia di documentazione e semplificazione amministrativa.

Preliminarmente si osserva che la norma relativa alle modalità di autentica della firma nella votazione a mezzo lettera raccomandata (per i geologi dall'art.5, 5° comma della Legge n.616 del 25 luglio 1966) attribuiva il potere di autentica al Sindaco, o suo delegato, al Notaio o al Conciliatore.

La disposizione citata risulta oggi espressamente abrogata dall'art.10, 2° comma lett.g del Regolamento elettorale di cui al D.P.R. 8 luglio 2005 n.169.

D'altro canto è espressamente prevista la possibilità di votazione a mezzo di raccomandata che avviene con la trasmissione della scheda elettorale attraverso busta chiusa sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge come recita l'art.3, comma 7, del Regolamento sopramenzionato.

Correttamente perciò il Consiglio Nazionale dei Geologi indica nel D.P.R. 28 luglio 2000 n.445 la norma attualmente regolatrice della materia, ma non altrettanto correttamente fa riferimento agli articoli 21 e 38 dello stesso testo unico.

Invero l'art.21 1° comma, pur intestato alla autenticazione delle sottoscrizioni, si riferisce alle autenticazioni delle sottoscrizioni di qualsiasi "istanza o dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione" rimandando per le modalità dell' autenticazione stessa all'art.38 commi 2° e 3°, intitolata alle modalità di invio e sottoscrizione delle stesse istanze.

Quest'ultima norma prevede una duplice possibilità : o la sottoscrizione (delle istanze e dichiarazioni sostitutive degli atti notori) è effettuata dall' interessato in presenza del pubblico dipendente addetto o, in mancanza di tale condizione, la sottoscrizione è presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, documento destinato ad essere custodito nel relativo fascicolo custodito dalla Pubblica Amministrazione, che deve comunque avere la opportunità di disporre controlli e verifiche.

Le norme indicate, come già riferito, e come è reso palese dal loro stesso titolo dedicato alla autentica o sottoscrizione di "istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", si riferiscono o ad istanze o ad atti destinati a certificare stato, qualità o fatti, categorie alle quali non è certo riconducibile la dichiarazione di voto. Quest'ultima, infatti, che è per sua natura segreta, personale e non delegabile è esercitata sempre previo accertamento della identità del votante da parte dei componenti il seggio elettorale: accertamento che avviene o per riconoscimento personale o per ricognizione del documento personale esibito.

Quando il diritto di voto sia esercitato per corrispondenza detta attività di riconoscimento ed identificazione del votante non può essere omessa : e pertanto il diritto di voto può essere esercitato anche mediante corrispondenza, ma solo a condizione che intervenga una attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio: la legalizzazione della firma da parte di un pubblico ufficiale secondo le modalità che lo stesso D.P.R. 445 del 2000 prevede agli articoli 30 e seguenti può considerarsi attività equipollente che accerta l' effettivo esercizio della operazione di identificazione e riconoscimento del votante..

Publici ufficiali competenti alla legalizzazione sono le categorie previste dall'art.14 della legge 53/1990, norma tuttora vigente che menziona giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria di Corte d' Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Presidenti delle province, Sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, e altre categorie con un ventaglio di possibilità ben più ampio rispetto alla originaria previsione della norma di cui all' art.5, comma 5 della legge di ordinamento professionale abrogata dal regolamento in oggetto.

Quanto alla questione sollevata dal solo Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Chimici, relativa all'interpretazione dell'art.3, 1° comma, nella parte in cui si legge che la prima votazione deve tenersi "il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima" deve ritenersi preferibile l'interpretazione in base alla quale la locuzione evidenziata proroga la scadenza del termine nel giorno festivo al primo giorno successivo feriale.

Pertanto, indette le elezioni il 15 settembre 2005, la prima votazione dovrà tenersi il successivo 30 settembre 2005.

Il Direttore Generale della Giustizia Civile
Francesco Mele

